

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali, di prodotti alimentari e arredi per la sede di Casa Italia nonché servizio di allestimento arredi all'interno della sede di Casa Italia per Tokyo 2020

CIG 81906122D8 - R.A. 004/20/PA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione "Marketing e Business Development" di affidare la prestazione in oggetto;

CONSIDERATO che la presente procedura viene espletata da Sport e salute S.p.A. in nome e per conto del CONI;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria;

DISPONE:

l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali, di prodotti alimentari e arredi per la sede di Casa Italia nonché servizio di allestimento arredi all'interno della sede di Casa Italia per Tokyo 2020, alle condizioni di seguito riportate.

Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione delle seguenti attività:

- A. servizio di imballaggio, trasporto/spedizione via area Italia – Giappone, di prodotti alimentari anche a temperatura controllata (temperatura +2° + 8° -18°);
- B. servizio di imballaggio, trasporto/spedizione via mare Italia – Giappone, allestimento arredi e complementi.

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 280.000,00 + IVA, così suddiviso:

- € 250.000,00 IMPORTO (SOGGETTO A RIBASSO) per il servizio di trasporto/spedizione CARGO (via aereo e via nave) AR, e relativo disbrigo di tutte le formalità doganali, di prodotti alimentari e arredi per la sede di Casa Italia nonché servizio di allestimento arredi all'interno della sede di Casa Italia per Tokyo 2020;

- € 30.000,00 IMPORTO MASSIMO STIMATO (NON SOGGETTO A RIBASSO) per prestazioni straordinarie a richiesta, nonché per la gestione di eventuali richieste non previste nel fabbisogno iniziale, non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità fino al completamento delle prestazioni contrattuali.

Per le prestazioni straordinarie a richiesta, la Stazione appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

La procedura sarà affidata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

- Offerta tecnica: 70,00 punti;
- Offerta economica: 30,00 punti.

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- Il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni della legge 14 giugno 2019, n. 55.
- Sono state aggiornate tutte le parti relative alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Di conseguenza è stata completamente rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS.

- È stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per questa tipologia di consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) gli consente di eseguire l'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate.
- Tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10].

- È stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227].
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
 - la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili.
 - il mancato pagamento del contributo a favore dell'ANAC anche se non effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle Domande di partecipazione/Offerte in quanto è stata eliminata la sanzione espulsiva per omesso versamento prima di tale termine [cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 1° giugno 2018, n. 6148].
- È stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse.
- È stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare si precisa che:
 - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (di cui all'art. 80, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla Stazione Appaltante;
 - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato all'art. 80, comma 10, del D.Lgs. 50/2016), sono quelle

indicate nelle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135.

Nel Disciplinare di gara viene, tuttavia, precisato che:

- Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.
- La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc).

- È stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovvero sia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte.
- Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale riferito all'Esecuzione negli ultimi tre anni del servizio di punta, è stato precisato che per ultimo triennio si intende quello immediatamente precedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE.
- La Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere

allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta.

- È stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
- Indipendentemente dalla presenza o meno di offerte anomale è stato precisato che l'onere della proposta di aggiudicazione spetta al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.
- È stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].

Non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto poiché le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti). Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

A. Requisiti generali:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

B. Requisiti di idoneità:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

C. Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 280.000,00 IVA esclusa;

Il settore di attività è quello dei servizi di trasporto/spedizione internazionale di merci;

D. Requisiti di capacità tecnica e professionale:

- aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio di trasporto/spedizione internazionale di merci di importo minimo pari a € 90.000,00, IVA esclusa;

- possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni), idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto dell'appalto;

Come requisito di esecuzione del contratto è richiesto l'impegno, in caso di aggiudicazione, a garantire la disponibilità di un magazzino a Tokyo per lo stoccaggio e deposito merci.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto nonché Direttore dell'esecuzione del contratto è il Dott. Diego Nepi Molineris, nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Marketing e Business Development".

II DIRETTORE ACQUISTI
GENNARO RANIERI

